

**SEZIONE I – DISCIPLINA DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER LE
PROGRESSIONI TRA LE AREE FUNZIONALI**

INDICE

Art. 1 - <i>Oggetto ed ambito di applicazione</i>	
Art. 2 - <i>Requisiti per la partecipazione alla selezione</i>	
Art. 3 - <i>Selezione</i>	
Art. 4 - <i>Valutazione delle Performance</i>	
Art. 5 - <i>Valutazione dei Titoli</i>	
Art. 6 - <i>Valutazione degli incarichi</i>	
Art. 7 - <i>Commissione esaminatrice</i>	
Art. 8 - <i>Avviso di selezione</i>	
Art. 9 - <i>Graduatorie</i>	
Art. 10 - <i>Assunzione in servizio</i>	
Art. 11 - <i>Rinvio</i>	

**DISCIPLINA DELLE PRECEDURE SELETTIVE PER LE PROGRESSIONI TRA
LE AREE FUNZIONALI**

INDICE

Articolo	1	Oggetto ed ambito di applicazione
Articolo	2	Requisiti per la partecipazione alla selezione
Articolo	3	Selezione
Articolo	4	Valutazione della performance
Articolo	5	Valutazione dei titoli
Articolo	6	Valutazione degli incarichi
Articolo	7	Commissione esaminatrice
Articolo	8	Avviso di selezione
Articolo	9	Graduatorie
Articolo	10	Assunzione in servizio
Articolo	11	Rinvio

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 1bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 così come modificato dal D.L. 9.6.2021 n. 80 convertito in legge n.113 del 2021, al fine di valorizzare le professionalità interne, disciplina le procedure selettive per la progressione tra le categorie riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.
2. Le procedure, di cui al comma 1, sono finalizzate a valorizzare le professionalità interne, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.
3. Il sistema di progressione si concretizza in una verifica dell'acquisizione di competenze e capacità atte a svolgere le attività di un diverso profilo professionale, corrispondente all'inquadramento giuridico nella categoria immediatamente superiore, in cui mutino le responsabilità, le relazioni, la complessità e il contenuto delle prestazioni.
4. Il numero dei posti per tali procedure selettive riservate, fermo restando la riserva di almeno il 50% dei posti disponibili destinata all'accesso dall'esterno, è individuato dalla Giunta Comunale nei documenti di approvazione del piano dei fabbisogni.
5. La procedura selettiva potrà aver luogo anche in presenza di un solo potenziale candidato.
6. Le norme contenute nel presente Regolamento costituiscono fonte per la predisposizione degli avvisi di selezione di cui al successivo art. 8.

Articolo 2

Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. I requisiti di cui i candidati devono essere in possesso sono individuati, per ciascuno dei posti destinati alla progressione tra le aree, dalla presente disciplina e saranno specificati nei singoli avvisi di selezione.
2. Tali procedure selettive sono rivolte ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella correlata al profilo e alla categoria oggetto di selezione e con un'anzianità minima di 36 mesi nella categoria immediatamente inferiore:
 - a) I dipendenti devono, pertanto, essere inquadrati:
 - per la cat. C: inquadramento nella cat. giuridica B;
 - per la cat. D: inquadramento nella cat. giuridica C;
 - b) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno per il profilo per il quale è indetta la selezione;
 - c) aver conseguito negli ultimi tre anni di servizio una valutazione della performance non inferiore ad 80/100;
 - d) non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;

Articolo 3

Selezione

1. La selezione relativa alle progressioni tiene conto:
 - a) delle valutazioni positive conseguite negli ultimi tre anni di servizio precedenti alla pubblicazione dell'avviso **punti 10;**

- b) del possesso di ulteriori titoli professionali e di studio **punti 8**;
- c) della tipologia degli incarichi rivestiti nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda **punti 2**

Articolo 4

Valutazione della performance

1. Il punteggio riservato alla valutazione della performance è di massimo **10 punti**, ripartiti come segue:
 - a) valutazione positiva della performance, conseguita dal candidato nel triennio precedente la selezione (media delle tre valutazioni), **max 10 punti** così ripartiti:
 - valutazione fino a 80 = punti 0;
 - valutazione da 81 a 85 = punti 3;
 - valutazione da 86 a 90 = punti 6;
 - valutazione da 91 a 99 = punti 9;
 - valutazione pari a 100 = punti 10.
2. Qualora dalla media delle tre valutazioni del candidato risulti un numero decimale, si seguirà il seguente criterio:
 - arrotondamento per eccesso: risultato con decimale pari o superiore a 0,6;
 - arrotondamento per difetto: risultato con decimale pari o inferiore a 0,5.
3. Nel caso in cui i candidati siano in possesso di valutazioni positive della performance effettuate da un altro ente, il punteggio conseguito sarà riparametrato sulla base della scala di valutazione prevista dal Comune di Narni.

Articolo 5

Valutazione dei titoli professionali e di studio

1. Il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno è valido solo ai fini della partecipazione alla selezione, non comportando l'attribuzione di alcun punteggio nell'ambito della progressione verticale. Il titolo di studio oggetto di valutazione, quindi, è quello ulteriore (ad esclusivo titolo di esempio: seconda laurea in caso di progressione dalla cat. C a D) o superiore a quello del requisito "base".

Nel caso di possesso della laurea triennale e magistrale, il punteggio non si somma e si assegnano 4 punti.

Il punteggio riservato alla valutazione dei titoli e di studio è di massimo **8 punti**, ripartiti come segue:

- Diploma di scuola secondaria di II° grado punti 1;
- Laurea triennale punti 2;
- Laurea Magistrale punti 4;

- Abilitazione a collegio o albo professionale punti 1;
 - Master universitari di I livello: punti 0,50
 - Master universitari di II livello: punti 1
2. I titoli di cui al presente articolo dovranno essere posseduti dal candidato entro il termine di scadenza di presentazione della domanda.

Articolo 6 Valutazione degli incarichi

1. Il punteggio riservato alla valutazione incarichi rivestiti nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda è di massimo **2 punti**, ripartiti come segue:

- a) Incarichi che comportano particolari responsabilità di cui all'art. 70 quinquies CCNL 2016-2018, affidati con atto formale:
- Periodo incarico: minore di 12 mesi: punti 0,5
 - Periodo incarico da 12 a 24 mesi: punti 1
 - Periodo oltre 24 mesi. Punti 1,5

Articolo 7 Commissione Esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, presieduta comunque dal Dirigente dell'Area dipartimentale del posto messo a selezione, è composta da tre membri, compreso il presidente, ed è nominata con atto del Dirigente dell'Area dipartimentale nella quale è incardinato l'ufficio per la gestione delle risorse umane

Articolo 8 Avviso di selezione

1. Gli avvisi di selezione per le procedure per la progressione verticale del D.Lgs. n. 165/2001 sono pubblicati per la durata di almeno quindici giorni all'Albo Pretorio.
2. Ogni ulteriore disposizione di dettaglio relativa alla procedura e alle comunicazioni rivolte ai candidati sarà contenuta nell'apposito avviso di selezione approvato con determinazione dell'Area Dipartimentale nella quale è incardinato l'ufficio per la gestione delle risorse umane.
3. L'Amministrazione può riservarsi, per motivate esigenze e con apposito provvedimento, di modificare, prorogare i termini o revocare l'avviso di selezione.

Articolo 9 Graduatorie

1. La graduatoria dei candidati è formata secondo la votazione complessiva riportata da ciascun candidato in esito alla valutazione dei titoli.

2. In caso di parità, costituirà titolo di preferenza la maggior anzianità di servizio presso l'ente e, in subordine, la maggior anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione.
3. Le graduatorie hanno valore solo per la procedura di riferimento e vengono utilizzate esclusivamente per i posti messi a selezione senza possibilità alcuna di ulteriore scorrimento, ad esclusione di contestuale rinuncia del vincitore.

Articolo 10 **Assunzione in servizio**

1. L'assunzione e la stipulazione dei nuovi contratti individuali di lavoro sarà realizzata esclusivamente a cura dell'area Personale.
2. I vincitori delle procedure selettive di cui al presente Regolamento, prestato il proprio consenso, sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021

Articolo 11 **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia, in quanto applicabile e compatibile, alla vigente disciplina dell'ordinamento degli uffici e servizi e alla disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione.